

2. Le prestazioni oggetto del presente contratto verranno realizzate dall'Appaltatore in piena autonomia organizzativa e gestionale, con propri mezzi tecnici e proprie capacità professionali, – con diligenza e professionalità – avvalendosi di personale di provata capacità tecnica ed esperienza, e con l'ausilio di attrezzature adeguate.
3. È inteso che lo stesso personale non avrà nulla a pretendere dalla Società Airgest S.p.A..
4. Resta espressamente escluso qualsivoglia intervento, rapporto, azione e/o direttiva di personale AIRGEST nei confronti del personale dipendente dell'Appaltatore.
5. Il Responsabile del servizio, referente dell'Appaltatore, provvederà tra gli altri compiti a far rispettare prescrizioni, obblighi e divieti connessi ai luoghi di lavoro, impartendo al dipendente personale le necessarie disposizioni e prescrizioni al riguardo.
6. L'Impresa assume su di sé il rischio di malattia e infortuni degli addetti al servizio appaltato, assicurando, in ogni caso, la continuità e l'efficienza del servizio stesso e qualora sia necessario sostituire uno degli addetti al servizio, l'Impresa si impegna a sostituirlo con persona dotata dei medesimi requisiti di formazione, dando preventiva comunicazione all'AIRGEST.
7. Resta a carico dell'Appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni.
8. Ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., tutto il personale dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori, dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

ART. 15: FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE

1. Il personale da impiegare per l'esecuzione del servizio deve essere dotato delle seguenti obbligatorie certificazioni di avvenuta formazione in materia di:
 - Security Aeroportuale:
 - Categoria A15: per tutto il personale fornito.
 - Categoria A8 (oltre alla Cat A15): per gli Addetti Ramp Agent e COS e gli Addetti OUA
 - Gestione delle merci pericolose – DGR:
 - Cat 7 e 9: per gli addetti check-in
 - Cat 7, 9 e 10 per gli addetti Ramp Agent e COS
 - Cat 7 e 8 per gli OUA
 - Sicurezza sul Lavoro Parte Generale per tutto il personale fornito
 - Gestione PRM per tutto il personale fornito
2. Il personale addetto alla conduzione di tutti i mezzi utilizzati per l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto deve aver superato apposito e specifico corso di abilitazione e conseguito o essere in possesso dell'ADC (Airside Drive Certificate).
3. Il personale dell'Appaltatore dovrà dotarsi di tutti gli altri permessi, autorizzazioni e/o abilitazioni richiesti dalla normativa in vigore e/o dagli Enti preposti (ENAC, Polizia, ecc.) eventualmente emanate anche in corso di contratto.
4. Ai sensi delle prescrizioni ADR.OR.D.010 e ADR.OR.D.025, l'Appaltatore, in quanto affidatario di attività espletate all'interno del sedime aeroportuale ed impattanti sulle condizioni di *safety* dell'Aeroporto, si obbliga nei confronti di Airgest S.p.A. ad assicurare piena conformità della propria organizzazione interna (Human Resources e Training), delle proprie procedure operative e di *audit* alle prescrizioni di cui al vigente Manuale di Aeroporto adottato da Airgest S.p.A., nonché a consentire alla stessa Airgest S.p.A., attraverso la propria funzione aziendale "Compliance Monitoring", ed alle Autorità competenti, in qualunque momento ed a semplice richiesta, ogni necessaria attività di monitoraggio ai fini della verifica della conformità alle disposizioni e procedure operative del Gestore contenute nel predetto Manuale di Aeroporto e alle disposizioni vigenti in materia di *safety*.
5. In ogni caso, tutto il personale, oltre a possedere qualifiche e titoli sufficienti a svolgere in modo adeguato, nel rispetto della normativa in vigore, il servizio affidato dovrà attenersi alle Leggi, Regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, provinciali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto della stipula del contratto d'affidamento del servizio di cui al presente contratto, siano esse emanate durante l'esecuzione delle prestazioni, ancorché qui non richiamate.

Potenziamento del servizio di assistenza agli aeromobili relativamente alla gestione dei passeggeri, dei bagagli e delle procedure di piazzale compresa la pulizia interna" – CIG 9480287452

ART. 16: RECESSO

1. La Società si riserva la facoltà di procedere al recesso dal presente Contratto, anche nel corso dello stesso, qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- ragioni di forza maggiore attinenti alla revoca o risoluzione della convenzione ministeriale e/o dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- chiusura definitiva dello scalo all'esercizio dell'attività aerea civile;
- in ogni altro caso di pubblico interesse.

2. Il recesso del Contratto da parte di AIRGEST verrà comunicato all'Appaltatore mediante lettera raccomandata A.R. ovvero con posta elettronica certificata (PEC), contenente il motivo o i motivi del recesso stesso. In tal caso, all'Affidatario spetterà il solo corrispettivo delle prestazioni già eseguite alla data di recesso, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo, ogni ragione e/o pretesa di qualsiasi genere.

3. La Società si riserva, inoltre, la piena ed insindacabile facoltà di recedere dall'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto, in qualsiasi momento, in presenza di una giusta causa oggettiva, anche diversa da quelle di cui al precedente comma 1.

ART. 17: RISOLUZIONE

1. Tutte le clausole del presente Contratto hanno carattere essenziale.

2. Fatte salve le cause di risoluzione del contratto previste dalla vigente legislazione, AIRGEST ha la facoltà di risolvere unilateralmente ed immediatamente il presente Contratto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e senza bisogno di adire l'autorità giudiziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Affidatario, con facoltà di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno, nei casi previsti dalla legge oltre che nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti tecnico-professionali a seguito di revoca, decadenza o annullamento delle eventuali licenze, autorizzazioni e certificazioni di legge, abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, rilasciate dalle competenti autorità amministrative e la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento del servizio oggetto del presente Contratto, tra cui la perdita dell'estensione della "Certificazione dei Prestatori di Servizi Aeroportuali di Assistenza a Terra" (come previsto dal Regolamento ENAC Edizione n. 7 del 09/05/2022), relativamente alla:
 - Cat. 2: "Assistenza passeggeri";
 - Cat. 3: "Assistenza bagagli";
 - Cat. 5: "Assistenza operazioni in pista" ad esclusione del punto 5.7;
 - Cat. 6: "assistenza pulizia e servizi di scalo" limitatamente al punto 6.1 "pulizia esterna e interna dell'aereo, servizio dei gabinetti e dell'acqua"

in corso di validità sull'aeroporto di Trapani;

- c) frode nell'esecuzione del servizio, grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario;
- d) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero le altre ipotesi previste dalla legge;
- e) inadempimento alle disposizioni del RUP / DEC riguardo ai tempi di esecuzione;
- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- g) fusione della società dell'Appaltatore con altra, quando l'amministrazione non ritenga di continuare con gli altri soci o con la nuova impresa ovvero in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
- h) esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato ovvero privo di titoli abilitativi all'esercizio del servizio affidato e/o dei requisiti etico – professionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- i) violazione del canone di diligenza professionale o grave inosservanza dei requisiti ed indici di qualità del servizio;

Potenziamento del servizio di assistenza agli aeromobili relativamente alla gestione dei passeggeri, dei bagagli e delle procedure di piazzale compresa la pulizia interna" – CIG 9480287452

- j) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - k) inadempienza accertata agli obblighi di riservatezza, di assicurazione contro i rischi da responsabilità civile, secondo i massimali previsti dal Contratto, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, di divieto di cessione del Contratto e cessione del credito;
 - l) adozione da parte dei dipendenti, incaricati o rappresentanti dell'affidataria di gravi inadempienze comportamentali pregiudizievoli per l'immagine, i livelli di safety, security e di servizio e l'affidabilità di AIRGEST S.p.A. dinnanzi all'Amministrazione concedente, alla Direzione d'Aeroporto o agli utenti;
 - m) sospensione del servizio da parte dell'Affidatario senza giustificato motivo. I servizi dovranno essere svolti senza alcuna interruzione per qualsiasi circostanza. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del Contratto per fatto e colpa dell'Affidatario. In tal caso, AIRGEST si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell'Affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale;
 - n) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto a terzi;
 - o) mancato adempimento di cui alle disposizioni antimafia sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle citate norme nazionali e regionali;
 - p) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Airgest S.p.A.;
 - q) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% dell'importo contrattualizzato;
 - r) applicazione delle misure o delle condanne di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016;
 - s) sopravvenienza a carico dell'Affidatario di provvedimenti di cui alla normativa vigente in tema di lotta alla delinquenza mafiosa.
3. Il Committente potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 cc, previa diffida ad adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni solari, nel caso di ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 1453 del c.c..
4. Nei casi indicati nel presente articolo, AIRGEST provvederà ad incamerare la cauzione definitiva.
5. In tutti i casi ove la risoluzione comporti una cessazione anticipata del presente Contratto, l'Incaricato, in tal caso, salva l'applicazione delle penali, non avrà nulla a che pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni regolarmente adempiute alla data di cessazione anticipata del presente Contratto, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo, ogni ragione e/o pretesa di qualsiasi genere.
6. Le somme a carico dell'Incaricato saranno compensate con eventuali crediti di quest'ultimo nei confronti della Committente.
7. In ogni caso resta fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti ai sensi dell'art. 1382 c.c..
8. AIRGEST avrà la facoltà di affidare l'esecuzione del servizio a Terzi in danno dell'Incaricato stesso, e di addebitargli i relativi costi sostenuti, detraendo il corrispondente importo dai crediti nascenti dal presente Contratto, salvo sempre pregiudicato il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese da ciò derivanti.
9. Nei casi di risoluzione di cui al presente Contratto, troveranno applicazione le seguenti previsioni:
- l'Appaltatore dovrà garantire il regolare adempimento di tutte le prestazioni a suo carico fino al subentro del nuovo affidatario secondo i tempi e le modalità comunicate da AIRGEST;
 - l'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata restituzione ad AIRGEST dei locali/attrezzature a lui affidati dalla Stazione Appaltante.
10. L'Appaltatore sarà tenuto altresì a risarcire ad AIRGEST i maggiori costi (ed ogni altra conseguenza pregiudizievole) che quest'ultima, a seguito dell'inadempimento del primo, dovesse sopportare per assicurare la regolare continuità ed il completamento del servizio oggetto del Contratto, e di ogni ulteriore o maggior danno comunque sofferto da AIRGEST in conseguenza dell'inadempimento dell'Appaltatore.
11. La risoluzione di diritto del presente Contratto ex art. 1456 cc e la diffida ad adempiere ex art. 1454 cc dovrà avvenire mediante comunicazione della volontà di volersi avvalere delle rispettive clausole mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC all'altra Parte: in conseguenza di tale comunicazione e dal momento di ricevimento di quest'ultima all'altra Parte, il Contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato in caso di art. 1456 cc, o, in caso di art. 1454 cc qualora nell'ulteriore termine concesso (quindici giorni solari) la parte non adempia.

Potenziamento del servizio di assistenza agli aeromobili relativamente alla gestione dei passeggeri, dei bagagli e delle procedure di piazzale compresa la pulizia interna" – CIG 9480287452

Allegato 4 – Schema di Contratto

Per accettazione Timbro e firma dell'Impresa _____

ART. 18: GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore costituisce, contestualmente alla stipula del presente Contratto, la **cauzione definitiva, mediante fideiussione bancaria/ polizza assicurativa della, n., stipulata in data/...../2023, dell'importo di Euro, (diconsi euro/.....) corrispondente al,00% (..... per cento) dell'importo del presente contratto, avente validità temporale almeno pari alla durata del contratto.**
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Committente. **In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.**
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva, previe eventuali e necessarie proroghe, deve permanere fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.
5. In ogni caso, ed in relazione all'art. 1382, comma 1, del c.c., la predetta cauzione è indipendente e non può in alcun modo essere considerata quale clausola penale, e/o limitare in alcun modo l'importo del risarcimento dei danni che possono essere richiesti, da parte della Committente in presenza d'inadempimento contrattuale, relativo e/o assoluto, da parte dell'Impresa.

ART. 19: DANNI CAUSATI DALL'AFFIDATARIO – COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'Affidatario è responsabile della corretta e perfetta esecuzione a regola d'arte dei servizi oggetto del presente Contratto, e dell'assolvimento di ogni obbligo direttamente o indirettamente derivante dall'affidamento. L'Affidatario sarà responsabile per tutti i danni che possono derivare a persone e/o cose dell'AIRGEST, così per danni a persone e/o cose e/o animali di terzi in conseguenza diretta o indiretta dell'esecuzione dei servizi in oggetto o derivanti dal comportamento doloso o colposo, anche omissivo, del proprio personale e dovrà risarcire all'AIRGEST tutti gli eventuali danni derivanti. Parimenti l'Affidatario assumerà, a proprio carico, le conseguenze delle eventuali infrazioni del suo personale alle leggi, regolamenti e prescrizioni in vigore, ordinanze aeroportuali incluse.
2. L'Impresa ha stipulato, con la compagnia di assicurazione S.p.A., una polizza assicurativa a copertura del rischio da Responsabilità Civile in ambito Aeroportuale, identificata con il n., Ag. di, Cod./00, in relazione alle attività di "handling", per le categorie ...,,,,,,,, da intendersi come svolte anche nell'aeroporto di Trapani Birgi, oltre che all'interno degli aeroporti di e, avente effetto dalle ore 24:00 del gg/mm/aaaa fino alle ore 24:00 del gg/mm/aaaa.
3. Il massimale di polizza è pari a €,00 (euro/00) per ciascun avvenimento.
4. La copertura assicurativa prevede, in particolare, la garanzia per morte e lesioni personali e per perdita, distruzione o danneggiamento di cose e/o aeromobili.
5. L'Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di essere stato reso edotto che non saranno accettate forme di riduzione per i diversi rischi e pertanto, nel caso di presenza di franchigie e scoperti, dovrà apporsi la

Potenziamento del servizio di assistenza agli aeromobili relativamente alla gestione dei passeggeri, dei bagagli e delle procedure di piazzale compresa la pulizia interna" – CIG 9480287452

clausola che gli stessi saranno apposti esclusivamente al Contraente e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza.

6. Resta ferma la responsabilità dell'Impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

7. L'Appaltatore rimarrà altresì responsabile anche in caso di inoperatività della polizza dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al ritardato o mancato pagamento dei premi.

8. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.

9. Tali polizze sono ad integrazione di quelle da possedersi da parte dei mezzi da autorizzarsi all'accesso nelle aree sterili per l'esecuzione dei servizi di cui alla presente procedura (vedasi <https://www.airgest.it/norme-di-accesso-2/>).

10. In tal caso, il conducente deve essere provvisto, oltre che di regolare patente di guida, di "airside driving certificate" rilasciato da ENAC, previo specifico addestramento, con costi a carico dell'appaltatore.

ART. 20: ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi.

2. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

3. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla propria natura giuridica, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

4. L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Airgest – nel modo più ampio e completo ed anche dopo la scadenza del presente Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata dal personale impiegato dall'Appaltatore nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi anzidetti e/o, comunque, agli obblighi di legge.

ART. 21: SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

1. L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme e dei regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

2. L'Impresa è tenuta a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente Contratto, tutte le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alla suddetta normativa, nonché quelle che dovessero essere emanate.

3. L'Appaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri addetti, ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno facoltà di accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni svolte, e si obbliga a adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette allo svolgimento delle suddette prestazioni e di terzi.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Impresa intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne Airgest da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. L'impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AIRGEST, assumendosene ogni relativa alea.

7. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., l'Appaltatore si dichiara in perfetta conoscenza dei rischi esistenti nell'area ove dovranno operare i propri addetti, nelle relative adiacenze e zone di transito, di aver ricevuto da AIRGEST S.p.A.

Potenziamento del servizio di assistenza agli aeromobili relativamente alla gestione dei passeggeri, dei bagagli e delle procedure di piazzale compresa la pulizia interna" – CIG 9480287452

dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui i propri addetti sono destinati ad operare e nei quali devono essere effettuati i servizi, sulle normative particolari e sulle misure generali di prevenzione ed emergenza adottate da AIRGEST in relazione alla propria attività; di averne dato puntuale e senz'altro adeguata informazione ai propri addetti, obbligandosi a non impiegare addetti senza previa adeguata informazione.

8. L'Appaltatore è obbligato ad informare il proprio personale sul contenuto del DUVRI predisposto dalla AIRGEST e a far rispettare le prescrizioni in esso contenute al fine di limitare i rischi dovuti ad interferenze lavorative, così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero come integrato sulla scorta delle condivise attività d'aggiornamento condotta tra Appaltatore e Committente.

9. È unito al presente contratto, per farne parte integrale e sostanziale, il "Documento unico di valutazione dei rischi" (DUVRI) e delle misure adottate per eliminare le interferenze predisposto da AIRGEST.

10. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, punto 5, D.Lgs. 81/2008, le parti dichiarano che i costi relativi alla sicurezza del lavoro relativi ai servizi oggetto del presente contratto sono quelli specificati nel suddetto allegato che sono stati dichiarati in modo analitico da AIRGEST.

11. L'Appaltatore, in relazione alla natura dei rischi residui connessi alla tipologia dei servizi da espletare, dovrà assicurare la presenza sui posti di lavoro adeguati dispositivi di protezione, allo scopo di tutelare i lavoratori dai rischi inerenti la sicurezza o la salute, stabilendone le condizioni d'uso, vigilando sul loro utilizzo, obbligandosi nella loro manutenzione e fornendo ai lavoratori dettagliate istruzioni, nonché l'addestramento al loro corretto uso.

12. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'AIRGEST da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

13. L'Impresa, prima dell'inizio della realizzazione delle lavorazioni, dovrà prendere parte alla c.d. riunione di coordinamento per la sicurezza ai fini della redazione del DUVRI.

ART. 22: ATTREZZATURE DI LAVORO E GESTIONE DEI MATERIALI TECNICI

1. L'Appaltatore, nell'ambito della propria organizzazione, dovrà dotarsi di tutte le risorse strumentali necessarie all'espletamento delle attività affidate. Tali risorse dovranno essere di adeguata consistenza quantitativa e conformi alle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. La loro consistenza non potrà comunque risultare, in nessun caso, inferiore a quanto necessario a garantire la regolarità e il corretto svolgimento del servizio affidato e necessaria per adempiere compiutamente alle obbligazioni del presente Contratto.

3. L'Appaltatore dovrà altresì provvedere a fornire al proprio personale vestiario, uniformi e mezzi personali di protezione, sotto il profilo igienico – sanitario ed antinfortunistico, adeguati al tipo di attività che dovranno svolgere, con logo distintivo e tesserino aeroportuale di identificazione, e vigilare che sia indossato con decoro e pulizia.

4. Gli oneri relativi al loro acquisto, manutenzione e sostituzione, nonché ai prodotti di consumo occorrenti alla loro normale utilizzazione, sono interamente a carico dell'Appaltatore.

5. L'utilizzo delle attrezzature di lavoro non deve in alcun modo danneggiare il materiale aeroportuale fisso e mobile.

ART. 23: INCEDIBILITA' DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

1. E' vietata, a pena di nullità, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la cessione da parte dell'Appaltatore, sotto qualsiasi formula, di tutto o parte del contratto di affidamento del servizio.

2. È altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dal presente contratto nonché di conferire procure all'incasso, eccetto che nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52.

3. In ogni caso AIRGEST cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

4. In caso di inosservanza da parte dell'Impresa di quanto previsto al presente articolo, sotto pena di risoluzione dell'affidamento e di perdita del deposito cauzionale definitivo, salva ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni e salvo l'esperimento di ogni altra azione che la società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, il presente Contratto si intende risolto *ope legis* con perdita del deposito cauzionale definitivo.

5. I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dalla società e comunicati senza bisogno di messa in mora, né di pronuncia giudiziale.

Potenziamento del servizio di assistenza agli aeromobili relativamente alla gestione dei passeggeri, dei bagagli e delle procedure di piazzale compresa la pulizia interna" – CIG 9480287452

ART. 24: DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN AREA AEROPORTUALE – PERMESSI – ONERI CONSEGUENTI

1. Le prestazioni derivanti dal servizio in affidamento dovranno essere fornite all'interno dell'aerostazione e/o comunque all'interno del sedime aeroportuale. L'accesso di persone nell'area è quindi soggetto al rispetto delle norme in materia emanate dal Ministero dei Trasporti – DA di Palermo, che l'Affidatario si obbliga a rispettare.
2. Per ulteriori riferimenti si rimanda all'indirizzo <https://www.airgest.it/norme-di-accesso-2/>.
3. Rimangono totalmente a carico dell'affidataria gli oneri ed i costi connessi all'espletamento del servizio in area aeroportuale (p.e. procedimenti di rilascio *pass* e autorizzazione alla guida in *airside* corso *security*, parcheggio "P1" degli autoveicoli e dei mezzi, etc.).
4. Per ulteriori riferimenti si rimanda all'indirizzo <https://www.airgest.it/parcheggio-3/> ove è possibile reperire il listino prezzi ufficiale per l'emissione dei *badge* per persone e mezzi nell'area aeroportuale, ivi compresi i costi del parcheggio "P1" degli autoveicoli e dei mezzi dell'Affidatario.
5. Il mancato pagamento delle somme dovute comporterà l'interdizione dell'accesso al personale ed ai mezzi all'interno del sedime, circostanza di cui sono stati informati i competenti uffici del Gestore aeroportuale. Tale misura interdittiva dell'accesso al sedime permarrà sin tanto che l'Appaltatore non provvederà a saldare il debito maturato. La violazione della misura de quo verrà sanzionata nei termini di legge.
6. L'Impresa dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l'accesso e la circolazione di persone e mezzi nell'area aeroportuale, delle norme e delle procedure per stati di emergenza e di incidente e dei rischi esistenti nelle aree in cui andrà ad operare.

ART. 25: RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei Contratti Pubblici, il Regolamento di esecuzione ed attuazione dello stesso Codice, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti non abrogate dal predetto Codice, il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i., nonché il Manuale d'Aeroporto (ed. vig.), il Piano di Sicurezza dell'Aeroporto (ed. vig.) e tutti gli atti ad essi allegati o da essi richiamati, il PET (ed. vig.) e tutti gli atti ad essi allegati o da essi richiamati, il Protocollo di Legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'isola, autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS s l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31.01.2006) adottato da Airgest S.p.A, il Patto di Integrità, le norme del Codice Civile e delle leggi speciali applicabili in materia di contratti in generale, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto, purché non contrastino con le disposizioni precedentemente citate che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, e tutta la normativa di settore emanata dagli organi competenti ENAC su tutte, su base Nazionale (Regolamenti, Circolari, ecc.) e locale (Ordinanze D.A.).
2. Le norme sopracitate devono intendersi a titolo esemplificativo in quanto nella esecuzione delle attività affidata dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti e s.m. e i., nonché quelle disposizioni che saranno impartite da Airgest S.p.A..
3. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le specifiche norme vigenti in materia e s.m. e i., nonché quelle disposizioni che saranno impartite dal RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto, anche per quanto non espressamente riportato nel presente documento.
4. Per tutto quanto non previsto e regolamentato dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello Stato Italiano.

ART. 26: REQUISITI PER L'ASSUNZIONE DI APPALTI AI SENSI DEL DLGS. 18 APRILE 2016, N.50 E S.M.I.

Con la sottoscrizione della presente, l'Incaricato dichiara di essere consapevole che Airgest S.p.A. si riserva di condurre, a proprio insindacabile giudizio, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, prescritti per l'assunzione degli appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e che qualora la predetta verifica abbia esito negativo, anche per uno solo degli aspetti, oggetto di comprova presso gli Enti Terzi di competenza,

Potenziamento del servizio di assistenza agli aeromobili relativamente alla gestione dei passeggeri, dei bagagli e delle procedure di piazzale compresa la pulizia interna" – CIG 9480287452

l'affidamento verrà revocato senza che l'incaricato possa avere nulla a pretendere a qualsiasi titolo anche solo indennitario e comunque ad avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti della Airgest S.p.A. per tale ragione.

ART. 27: REGOLAMENTO DI SCALO

1. L'Affidatario dichiara di aver preso visione del Regolamento di Scalo, pubblicato al seguente indirizzo internet <http://www.airgest.it/regolamento-di-scalo/> e d'impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso.

ART. 28: SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore ha [oppure] non ha dichiarato di subappaltare, in parte, le prestazioni ed i servizi oggetto dell'appalto.

2. (eventuale, in caso di dichiarazione di avvalersi del subappalto) Il subappalto è ammesso, previa necessaria autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante, entro i limiti ed in presenza delle condizioni e dei presupposti fissati dalle disposizioni di legge (art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016) e della legislazione antimafia.

Resta comunque inteso che ove venga concessa l'autorizzazione, l'Affidatario non sarà sollevata dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti l'esecuzione del servizio.

ART. 29: ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

1. La validità del presente Contratto è subordinata all'assenza di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla normativa "antimafia" (D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii. e normativa da essa richiamata).

2. Il riscontro negativo alla richiesta di informazioni di cui al D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii. e normativa da essa richiamata o la sopravvenienza di tali provvedimenti o procedimenti, in qualsiasi momento accertata, saranno causa di immediata risoluzione del presente Contratto, senza che l'Appaltatore possa nulla pretendere per alcuna ragione o titolo e di contestuale escussione della cauzione definitiva, fatti salvi gli ulteriori danni.

3. La stazione appaltante, in conformità all'art. 2 della legge Regione Sicilia n. 15 del 20/11/2008 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 54, provvederà alla risoluzione di diritto del Contratto d'appalto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento o altro grave reato nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata durante l'esecuzione del Contratto.

4. L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

5. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

6. La Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p. e 353-bis c.p..

7. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, AIRGEST procederà a scorrimento della graduatoria redatta in sede di gara, qualora, nel corso di esecuzione del Contratto d'appalto, si verificano:

- gravi inadempimenti dell'Appaltatore dai quali discenda la risoluzione di diritto del Contratto;
- ovvero, le fattispecie contemplate dal menzionato art. 110.

8. L'affidamento, nell'ipotesi di cui al comma che precede, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio, avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, anche nelle ipotesi di cui all'art. 108 ovvero di recesso dal contratto, ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

Potenziamento del servizio di assistenza agli aeromobili relativamente alla gestione dei passeggeri, dei bagagli e delle procedure di piazzale compresa la pulizia interna" – CIG 9480287452

Allegato 4 – Schema di Contratto

Per accettazione Timbro e firma dell'Impresa _____

ART. 30: TRATTAMENTO DATI PERSONALI – CLAUSOLA PRIVACY

1. Ai sensi ed agli effetti del Regolamento UE 679/2016, le parti si danno reciprocamente atto ed accettano che, nell'esecuzione delle attività previste dal presente contratto, i dati personali relativi a ciascuna di esse saranno trattati per finalità connesse all'esecuzione di tale contratto ai sensi dell'art. 6.1, lett. b) del Regolamento UE n. 679/2016, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 6.1, lett. c) del Regolamento UE n. 679/2016 da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o incaricati del trattamento, dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
2. Ciascuna delle parti si impegna, in qualità di titolare autonomo del trattamento ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge.
3. Ciascuna parte prende atto della circostanza per cui i presenti rispettivi trattamenti hanno natura obbligatoria, essendo effettuati in esecuzione di un obbligo contrattuale e di un conseguente obbligo di legge, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto di conferimento non consentirebbe di perfezionare il presente contratto e si impegna altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
4. Ciascuna parte da altresì atto che i dati personali verranno trattati per il periodo di esecuzione del presente contratto, dopodiché verranno conservati solo in adempimento ai relativi obblighi di legge e/o per finalità di natura difensiva nel rispetto dei termini di legge. A ciascun interessato al trattamento, sono garantiti i diritti agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016, consistenti essenzialmente nel diritto di ricevere dall'altra parte contrattuale informazioni in merito all'esistenza del trattamento dei suoi dati personali, nonché di accedere ai propri dati, di ottenerne la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione o il blocco; ciascun interessato, inoltre, avrà altresì il diritto di ottenere una copia dei suoi dati, la limitazione del trattamento e/o, ancora, di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e a proporre reclamo alle autorità di controllo competenti alle condizioni e nei limiti indicati all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016.

ART. 31: OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

1. L'impresa si impegna e si obbliga al rispetto delle disposizioni e prescrizioni previste nel D.P.C.M. n. 187 del 1991, Legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i., Legge Regionale n.15 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 32: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 3, CO 8, L. 13 AGOSTO 2010, N. 136

1. La mancata apertura ed il non corretto utilizzo di un numero di conto corrente unico da parte dell'Affidatario sul quale obbligatoriamente fare confluire tutte le somme relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, costituisce grave inadempimento contrattuale e produce *ipso iure* la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3, co. 8, L. 13 agosto 2010, come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con L. 17/12/2010, n.217, nel caso in cui l'impresa, pur essendovi obbligato ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., non esegua una o più transazioni avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
2. Il contratto verrà, altresì risolto di diritto con l'obbligo dell'Affidatario di risarcire tutti i danni patiti da AIRGEST in ragione della risoluzione anticipata dell'appalto, nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'Affidatario siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
3. Rimane fermo l'obbligo dell'impresa di risarcire tutti i danni patiti dalla Committente in ragione della risoluzione anticipata dell'appalto.

ART. 33: CODICE ETICO ED OSSERVANZA DEL MOGC EX DLGS. N. 231/2001 E S.M.I.

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Affidatario dichiara di aver preso visione del Codice Etico e Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato da AIRGEST ex D.Lgs. n. 231/01, atti entrambi pubblicati al seguente

Potenziamento del servizio di assistenza agli aeromobili relativamente alla gestione dei passeggeri, dei bagagli e delle procedure di piazzale compresa la pulizia interna" – CIG 9480287452

Allegato 4 – Schema di Contratto

Per accettazione Timbro e firma dell'Impresa _____

indirizzo internet <http://www.airgest.it/amministrazione-trasparente/> e d'impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dagli stessi.

2. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/01, l'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti e sub contraenti, ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e da tutti gli atti ad esso allegati o da esso richiamati nel rispetto delle regole, procedure e principi, per quanto applicabili, contenute nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da AIRGEST ex D.Lgs. n. 231/01, nel corso della durata del presente accordo, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni, giusta consultazione del documento sul sito www.airgest.it.

3. L'Appaltatore è consapevole, sin d'ora, che la violazione di una qualsiasi delle previsioni del predetto Modello legittimerà AIRGEST a recedere dal rapporto contrattuale, e, nei casi più gravi, di dichiararlo risolto ipso iure e con effetto immediato, ex art. 1456 Cod. Civ., a mezzo di semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax o PEC, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti e denuncia all'autorità giudiziaria penale.

4. L'Appaltatore si impegna a consultare costantemente il Codice Etico ed il Modello pubblicato sul sito www.airgest.it per recepire eventuali aggiornamenti dello stesso, sulla base dell'evoluzione normativa.

5. L'Appaltatore dovrà inoltre adeguare le modalità di svolgimento delle prestazioni ad eventuali specifici modelli di organizzazione e gestione adottati da AIRGEST, divulgati tramite il menzionato sito, o di cui venga messo a conoscenza a cura di AIRGEST stessa nell'ambito del perfezionamento o dell'esecuzione del contratto.

ART. 34: CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. L'eventuale tolleranza di una parte all'inadempimento dell'altra parte ad una o più clausole del Contratto non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia di Airgest S.p.A. ad esercitare i diritti derivanti dal medesimo atto.

2. L'invalidità e/o inefficacia, anche parziale, di una clausola del Contratto, non avrà come effetto la invalidità e/o inefficacia dell'intero Contratto, o della parte di clausola valida ed efficace ivi contenuta, a meno che non risulti, da una interpretazione in buona fede della volontà delle parti, che le stesse non avrebbero concluso il Contratto medesimo o la singola clausola, se avessero conosciuto la causa di invalidità o inefficacia.

ART. 35: PATTI MODIFICATIVI – FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO

Modifiche ed integrazioni al presente Contratto avranno efficacia tra le Parti solamente se concordate per iscritto e sottoscritte da entrambi le Parti, a pena di invalidità ai sensi dell'articolo 1352 Codice Civile. Pertanto ogni e qualsivoglia accordo verbale in contrasto con il presente Contratto sarà da intendersi come non esistente e per ciò stesso privo di ogni valore contrattuale.

ART. 36: SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese contrattuali (imposte, tasse, eventuali diritti di segreteria, ecc.) inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, ivi compresa la registrazione, saranno a carico dell'Appaltatore che si impegna a provvedervi nei termini di legge, restando a suo carico le sanzioni per eventuali ritardi.

2. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna del servizio a quello data di emissione del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione.

3. L'Appaltatore si impegna a provvedervi nei termini di legge, restando a suo carico le sanzioni per eventuali ritardi.

4. L'Appaltatore dovrà corrispondere ad AIRGEST, altresì, tutte le spese per la commissione di gara, IVA inclusa per l'effettivo importo anticipato dalla Stazione Appaltante.

ART. 37: ELEZIONE DEL DOMICILIO - FORO COMPETENTE

1. L'Impresa aggiudicataria dichiara di eleggere e mantenere il proprio domicilio speciale in Trapani, presso la AIRGEST, Aeroporto di Trapani.

2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione, allo scioglimento ed alla invalidità e/o inefficacia del presente Contratto o all'applicazione delle penali previste sarà competente in via esclusiva il Foro di Trapani.

Il RUP/DEC del presente contratto è la sig.ra Caterina Curatolo.

Potenziamento del servizio di assistenza agli aeromobili relativamente alla gestione dei passeggeri, dei bagagli e delle procedure di piazzale compresa la pulizia interna" – CIG 9480287452

Allegato 4 – Schema di Contratto

Per accettazione Timbro e firma dell'Impresa _____

In fede di quanto sopra, il presente atto, redatto in duplice originale, viene firmato dai contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Birgi,

AIRGEST S.p.A.
Il Presidente
Salvatore Ombra

L’Affidatario
Il legale rappresentante
.....

Potenziamento del servizio di assistenza agli aeromobili relativamente alla gestione dei passeggeri, dei bagagli e delle procedure di piazzale compresa la pulizia interna" – CIG 9480287452

Allegato 4 – Schema di Contratto
Per accettazione Timbro e firma dell’Impresa _____